





# STATUTO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio:*

n. 24 del 31 marzo 2000

*Modificato con successive Deliberazioni del Consiglio:*

n. 3 del 9 febbraio 2004;  
n. 2 del 31 gennaio 2006;  
n. 9 del 19 ottobre 2009;  
n. 10 del 1° ottobre 2010;  
n. 15 del 4 novembre 2013;  
n. 4 del 15 gennaio 2014;  
n. 24 del 15 dicembre 2014;  
n. 6 del 17 febbraio 2016;  
n. 2 del 14 gennaio 2020;  
n. 8 del 25 marzo 2024.

**Camera di Commercio di Roma**

Via de' Burrò, 147  
00186 Roma

PEC: [cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it](mailto:cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it)  
Web: [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it)

## Indice

<b>TITOLO I - Principi generali</b>	<b>pg. 5</b>
Art. 1 - Natura e valori	.. 5
Art. 2 - Sede simbolo e sigillo	.. 6
Art. 3 - Partecipazione al sistema delle Camere di Commercio	.. 6
<b>TITOLO II - Funzioni e procedure amministrative</b>	<b>.. 7</b>
<i>Capo I - Finalità e attribuzioni</i>	.. 7
Art. 4 - Competenze	.. 7
Art. 5 - Funzione amministrativa e certificativa	.. 8
Art. 6 - Delegificazione e semplificazione	.. 9
Art. 7 - Promozione dello sviluppo economico	.. 9
<i>Capo II - Principi generali dell'azione amministrativa</i>	.. 9
Art. 8 - Principi	.. 9
Art. 9 - Qualità dei servizi	.. 10
Art. 9 bis - Pari opportunità	.. 10
Art. 9 ter - Trasparenza	.. 10
Art. 9 quater – Amministrazione Digitale	.. 11
<b>TITOLO III - Organizzazione</b>	<b>.. 11</b>
<i>Sezione I - Gli Organi</i>	.. 11
Art. 10 - Organi camerale	.. 11
<i>Capo I - Il Consiglio Camerale</i>	.. 11
Art. 11 - Costituzione del Consiglio	.. 11
Art. 12 - Composizione del Consiglio	.. 12
Art. 13 - Requisiti per la nomina, cause ostative, incompatibilità e decadenza	.. 12
Art. 14 - Competenze del Consiglio	.. 13
Art. 15 - Lo status di Consigliere	.. 14
Art. 16 - Regolamento interno	.. 15
Art. 17 - Composizione e funzionamento del Consiglio camerale	.. 15
Art. 18 - Commissioni Consiliari	.. 16
<i>Capo II - La Giunta</i>	.. 17
Art. 19 - Composizione della Giunta	.. 17
Art. 20 - Cause di decadenza	.. 17
Art. 21 - Competenze della Giunta	.. 17
Art. 22 - Lo status di componente della Giunta	.. 19
Art. 23 - Regolamento interno	.. 19
Art. 24 - Funzionamento della Giunta	.. 19

<i>Capo III - Presidente e Vicepresidente</i>	<i>pg. 20</i>
Art. 25 - Il Presidente della Camera di Commercio	" 20
Art. 26 - Il Vicepresidente	" 20
<i>Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti</i>	<i>" 21</i>
Art. 27 - Cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta	" 21
Art. 27 bis - Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta	" 21
Art. 28 - Obbligo di astensione	" 22
<i>Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	<i>" 23</i>
Art. 29 - Composizione	" 23
Art. 30 - Competenze	" 23
<i>Sezione I bis - Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti</i>	<i>" 24</i>
Art. 30 bis - Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti	" 24
<i>Sezione II - Gli Uffici</i>	<i>" 24</i>
Art. 31 - Segretario Generale	" 24
Art. 32 - Principi di organizzazione	" 26
Art. 33 - Regolamento di organizzazione e dei servizi	" 27
Art. 34 - La dirigenza	" 27
Art. 35 - Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)"	27
Art. 36 - Pubblicazione degli atti camerali	" 28
<b>TITOLO IV - Aziende speciali e partecipazioni</b>	<b>" 28</b>
Art. 37 - Strumenti associativi	" 28
Art. 38 - Aziende speciali	" 28
Art. 39 - Società e Consorzi	" 29
Art. 40 - Rappresentanti	" 29
Art. 41 - Altri strumenti di partecipazione strategica	" 29
<b>TITOLO V - Gli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti</b>	<b>" 30</b>
Art. 42 - Attività amministrativa	" 30
Art. 43 - Disciplina del procedimento amministrativo	" 30
<b>TITOLO VI - Gestione economica e patrimoniale</b>	<b>" 30</b>
Art. 44 - Principi generali	" 30
Art. 45 - Responsabilità - rinvio	" 31
Art. 46 - Determinazione del diritto annuale	" 31
Art. 47 - Fondo di perequazione	" 31
<b>TITOLO VII - Norme transitorie, finali e di rinvio</b>	<b>" 31</b>
Art. 48 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti	" 31
Art. 49 - Modifiche statutarie	" 31
Art. 50 - Adozione dei regolamenti	" 32
Art. 51 - Norma di rinvio	" 32
<b>Allegato "A"</b>	<b>A</b>
<b>Allegato "B"</b>	<b>B</b>

## TITOLO I

### Principi generali

#### Art. 1

##### *Natura e valori*

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma è un'Istituzione dotata di autonomia funzionale, statutaria, organizzativa e finanziaria, che svolge, nella circoscrizione territoriale di competenza, rilevanti funzioni di interesse generale per il sistema economico.
2. La Camera opera quale Istituzione di sintesi delle istanze provenienti dal mondo dell'imprenditoria, del lavoro, dei consumatori e delle libere professioni, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, al fine di perseguire il bene comune.
3. In armonia con principi di democraticità, solidarietà e sussidiarietà, la Camera si impegna solennemente a:
  - a) contribuire al progresso economico, sociale e civile di Roma e, con esso, del Lazio e del Paese intero;
  - b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale della Capitale e del Paese;
  - c) promuovere le condizioni affinché a tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, sia riconosciuto il diritto di concorrere allo sviluppo civile ed economico della società;
  - d) assicurare che l'iniziativa economica possa svilupparsi liberamente, nel pieno rispetto della libertà, della dignità umana, dell'utilità sociale, della sicurezza e della legalità;
  - e) tutelare l'iniziativa imprenditoriale, sostenendola nella fase di avvio e valorizzando il ruolo sociale delle piccole e medie imprese;
  - f) promuovere ed accrescere il rapporto con il mondo della cultura e della ricerca, per coniugare insieme scienza ed economia;
  - g) accrescere il proprio ruolo istituzionale di scuola di cittadinanza attiva, promuovendo e valorizzando la cultura di impresa per le nuove generazioni, educandole al rispetto ed alla collaborazione reciproca.

4. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale, la Camera di Commercio adotta lo Statuto ed i regolamenti di propria competenza.

5. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli Organi, nonché le forme di partecipazione.

## **Art. 2**

### *Sede simbolo e sigillo*

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Roma, Via de' Burrò, n. 147.
2. Ai fini dell'attuazione del decentramento territoriale dei servizi, con deliberazione della Giunta possono essere istituiti o soppressi uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione provinciale nonché sedi di rappresentanza all'estero.
3. Il simbolo della Camera di Commercio è costituito da una stilizzazione del Colosseo affiancata dalla denominazione Camera di Commercio Roma.
4. Tale simbolo costituisce altresì il sigillo della Camera di Commercio.
5. Il Simbolo della Camera di Commercio di Roma è raffigurato nell'Allegato "B" allo Statuto, di cui costituisce parte integrante.

## **Art. 3**

### *Partecipazione al sistema delle Camere di Commercio*

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali allo sviluppo economico della circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione italiana delle Camere di Commercio e all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio.

## **TITOLO II**

### **Funzioni e procedure amministrative**

#### **Capo I**

##### ***Finalità e attribuzioni***

#### **Art. 4**

##### ***Competenze***

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale anche attraverso iniziative internazionali volte a promuovere le capacità di globalizzazione delle imprese locali e nel contempo a favorire gli investimenti nazionali ed internazionali sul territorio.
2. La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione Lazio e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l'altro, anche attraverso proprie Aziende speciali, iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.
3. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni, nonché dalle organizzazioni associative.
4. Al fine di perseguire gli interessi generali dell'economia locale, la Camera di Commercio si adopera per garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti commerciali utilizzando gli strumenti previsti dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., previa adozione dei relativi regolamenti.
5. In particolare, la Camera di Commercio predispone e favorisce strumenti di giustizia alternativa, ponendosi quale soggetto neutrale nell'attività di prevenzione e definizione delle controversie nei rapporti commerciali.
6. A tale scopo, la Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio:

- a) promuove e cura la predisposizione di contratti-tipo tra imprese o loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) promuove forme di controllo sulla presenza di clausole inique per garantire la correttezza e trasparenza delle transazioni a tutela dei contraenti più deboli;
- c) può esercitare l'azione inibitoria di cui all'art. 37 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- d) quando sia ravvisabile l'interesse dell'economia locale si costituisce parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e promuove l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
- e) cura la divulgazione della legislazione nazionale e comunitaria riguardante la correttezza dei rapporti commerciali tra operatori economici e consumatori ed utenti;
- f) istituisce organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico ed in particolare tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- g) nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

7. Gli interventi di cui ai punti a), b), d) e f) sono deliberati dalla Giunta.

8. La Camera di Commercio per lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia nel territorio di competenza promuove e mantiene relazioni con l'Unione europea, le Amministrazioni dello Stato, la Regione, gli Enti locali e le altre istituzioni, formulando pareri e proposte di iniziative da realizzare attraverso le opportune forme di integrazione e cooperazione.

9. La Camera di Commercio adempie alle funzioni di cui al presente articolo anche attraverso lo strumento della programmazione, ivi compresa quella pluriennale.

10. Nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, può operare in collaborazione con le altre Camere di Commercio, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio e con gli altri organismi di sistema, nonché con le Organizzazioni rappresentative delle imprese.

## **Art. 5**

### *Funzione amministrativa e certificativa*

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Camera di Commercio gestisce il Registro delle Imprese, il Repertorio economico amministrativo nonché gli albi ruoli ed elenchi previsti da specifiche norme e attribuiti alla sua competenza.

2. In tale contesto provvede altresì al rilascio delle relative autorizzazioni e certificazioni.









































2. La costituzione di Aziende speciali avviene previa valutazione dei costi e dei benefici nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di intervento.
3. Le Aziende speciali sono dotate di autonomia finanziaria e contabile nonché di autonomia organizzativo-funzionale nei limiti stabiliti dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria tempo per tempo vigente e degli indirizzi fissati dalla Giunta.
4. L'Azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali tesi al conseguimento del pareggio economico.
5. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indica all'Azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.
6. Le Aziende speciali operano utilizzando le norme del diritto privato in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti.
7. La Giunta dispone le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi della Camera di Commercio e per verificare costantemente l'efficacia ed economicità della gestione.
8. Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti nei Regolamenti di organizzazione delle medesime.

### **Art. 39**

#### *Società e Consorzi*

1. La Camera di Commercio può partecipare a società di capitali, anche se non a prevalente capitale pubblico, o a consorzi pubblici, misti o privati, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti.
2. Nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, la Camera di Commercio limita le partecipazioni alle sole realtà strettamente strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

### **Art. 40**

#### *Rappresentanti*

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi sono nominati dalla Giunta.

### **Art. 41**

#### *Altri strumenti di partecipazione strategica*

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine

promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e ogni strumento ed atto di programmazione negoziata.

## TITOLO V

### Gli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti

#### Art. 42

##### *Attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio può disciplinare con apposito regolamento le modalità per l'esercizio delle forme di partecipazione.

#### Art. 43

##### *Disciplina del procedimento amministrativo*

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Con regolamento della Giunta camerale vengono stabiliti — ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. — i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili degli stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento.
3. Analogamente si provvede alle eventuali modifiche e aggiornamenti.

## TITOLO VI

### Gestione economica e patrimoniale

#### Art. 44

##### *Principi generali*

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

**Art. 45**

*Responsabilità – rinvio*

1. Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme sulla responsabilità previste dalla legge.

**Art. 46**

*Determinazione del diritto annuale*

2. La misura del diritto annuale è stabilita secondo le previsioni di cui all'art. 18 della L. 29 dicembre n. 580 e s.m.i. e dei decreti ministeriali ai sensi di questo adottati

**Art. 47**

*Fondo di perequazione*

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della L. 29 dicembre n. 580 e s.m.i.

## **TITOLO VII**

### **Norme transitorie, finali e di rinvio**

**Art. 48**

*Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti*

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.

2. Lo statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo, salvo che il Consiglio non deliberi diversamente.

**Art. 49**

*Modifiche statutarie*

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri o su proposta della Giunta.

2. Le modifiche statutarie del presente Statuto sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

**Art. 50**

*Adozione dei regolamenti*

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto stesso.

**Art. 51**

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

## Allegato “A”

Il Consiglio della Camera di Commercio di Roma è composto complessivamente di 25 (venticinque) componenti, 22 (ventidue) dei quali in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	NUMERO CONSIGLIERI
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	5
Servizi alle Persone	1

**P:** 85.51;

**Q:** 87, 87.1, 87.2, 87.3, 87.9, 88, 88.1, 88.9, 88.91, 88.99;

**R:** 93.11, 93.12, 93.13, 93.19;

**S:** 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.06.

Del Consiglio camerale fanno altresì parte 3 (tre) componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.

\* L'Allegato “A” è stato modificato con Deliberazione del Consiglio n. 2 del 14 gennaio 2020, ex art. 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., ai fini del rinnovo del Consiglio.

## Allegato “B”

Il simbolo e sigillo della Camera di Commercio di Roma, di cui all’art. 2 dello Statuto, è rappresentato da una stilizzazione del Colosseo affiancata dalla denominazione Camera di Commercio Roma.

Il simbolo e sigillo della Camera di Commercio di Roma è raffigurato graficamente come segue:





